



allegato _____ all'att. reg. to a
Pordenone il 26-09-2024 al
n° 1483 Mod. 3 - con
liquidati e ESENTE di cui
per imposta IPOT. € _____

STATUTO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica _Euro Kart ", in breve "A.S.D. Euro Kart (d'ora in poi "Associazione"),

L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 39/2021.

Articolo 2

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Zoppola (PN), Via Pordenone, 2, lo spazio è stato concesso a titolo gratuito dal Sig. Monforte Maurizio, titolare unico della DUE EMME, che oltre all'ufficio e ad un area finalizzata allo svolgimento delle attività all'interno del fabbricato dove lo stesso esercita la sua attività imprenditoriale permette all'associazione e al suo direttivo di avere un recapito e una sede idonea a svolgere gli atti e le pratiche che l'associazione stessa richiede.

Articolo 4

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla discipline sportive motoristiche e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività



sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- Promuovere la crescita morale e culturale dell'individuo normodotato e diversamente dotato attraverso la pratica sportiva, motoria e motoristica e la diffusione di queste nel tessuto sociale nazionale e internazionale.
- Realizzare ogni attività utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico, oltre che alla sensibilizzazione sociale e all'integrazione di soggetti con disabilità fisiche o intellettuali;
- Attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;
- Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, didattiche, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati normodotati e diversamente dotati;
- Istituire attività di educazione e prevenzione stradale a scopo ricreative, educative e sportive;
- Svolgere attività sportiva dilettantistica destinata a soggetti normodotati e diversamente dotati mediante le seguenti discipline: automobilismo e motociclismo sportivo (velocità in salita, circuito, terra, ghiaccio), rally, motorally, regolarità, slalom, veicoli sperimentali, auto/moto storiche, auto/moto con motorizzazioni alternative, fuoristrada, karting, off road, enduro, motocross, quad, speedway, trial, discipline sportive paralimpiche, calcio balilla, ping-pong, tennis da tavolo, automodellismo, aeromodellismo, Jet-sky, Hydrofly, moto d'acqua, sport invernali paralimpici nonché qualsiasi altra attività seppur non espressamente indicata destinata all'integrazione e all'accrescimento morale e culturale di individui normodotati o diversamente dotati.
- Realizzare ogni attività utile alla cultura dell'integrazione e allo sviluppo dell'autonomia delle abilità e della partecipazione sociale attiva anche attraverso attività di manifestazioni che coinvolgono persone abili e disabili;
- Avviare attività motorie, didattiche e culturali che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento sociale, scolastico e lavorativo anche in collaborazione con istituti scolastici, enti sociali e assistenziali presenti sul territorio di persone abili e disabili;
- Avviare attività di laboratorio, ricerca documentale rivolta alla ricostruzione del valore storico di iniziative sportive, veicoli e atleti, al fine di sviluppare le competenze necessarie ad un positivo inserimento sociale di persone abili e disabili;
- Gestire servizi e impianti sportivi privati o comunali per lo svolgimento delle attività sportive fisiche e intellettive.
- Promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età né di condizioni fisiche o intellettive;



- Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
- Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

L'associazione si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, sociale, popolare e culturale dello sport.

Articolo 5



L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e periferici dell'ASI, del CIP e le direttive particolari stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Articolo 6 – Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali, di ricerca e valorizzazione storica, turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico inclusivo e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc.), e multimediale (DVD, CD, siti web, editoriali digitali), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.



L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

TITOLO 2 – SOCI

Articolo 7

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.

I soci si distinguono in :

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Esecutivi ;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci Atleti.

Sono Soci Onorari quelle persone alle quali l'Associazione Sportiva deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Esecutivi coloro che risultano essere i fondatori dell'Associazione o che risultano essere successivamente eletti dall'Assemblea dei Soci componenti del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell'ambito dell'Associazione; debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Articolo 8

Ogni socio , per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare con lealtà e disciplina , le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali , contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura , connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione Sportiva.



La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua (da versarsi anche in più rate) il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.

Articolo 10

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Gli organi sociali sono :

L'Assemblea dei soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione.

Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea che deve essere convocata almeno una volta l'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo statuto oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o per i soci non residenti mediante lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora del luogo di svolgimento e l'ordine dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell'albo dell'associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.

La Commissione dei verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.



ART. 13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dal Vice Presidente e da almeno tre consiglieri. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto, il segretario-tesoriere.

Il Vice Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo.

Il segretario-tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull'attività di svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote associative, approva i regolamenti sociali, controlla sulla legittimità della gestione amministrativa dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

I compiti del segretario-tesoriere sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite.

E' previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alla Legge 133/99.

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito :

- da beni mobili ed immobili,
- da eventuali erogazioni , donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati da Enti,

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- dalle quote sociali,
- da eventuali entrate da operazioni commerciali,
- da ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale,

Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.



ART.17

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.



Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Art. 18

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

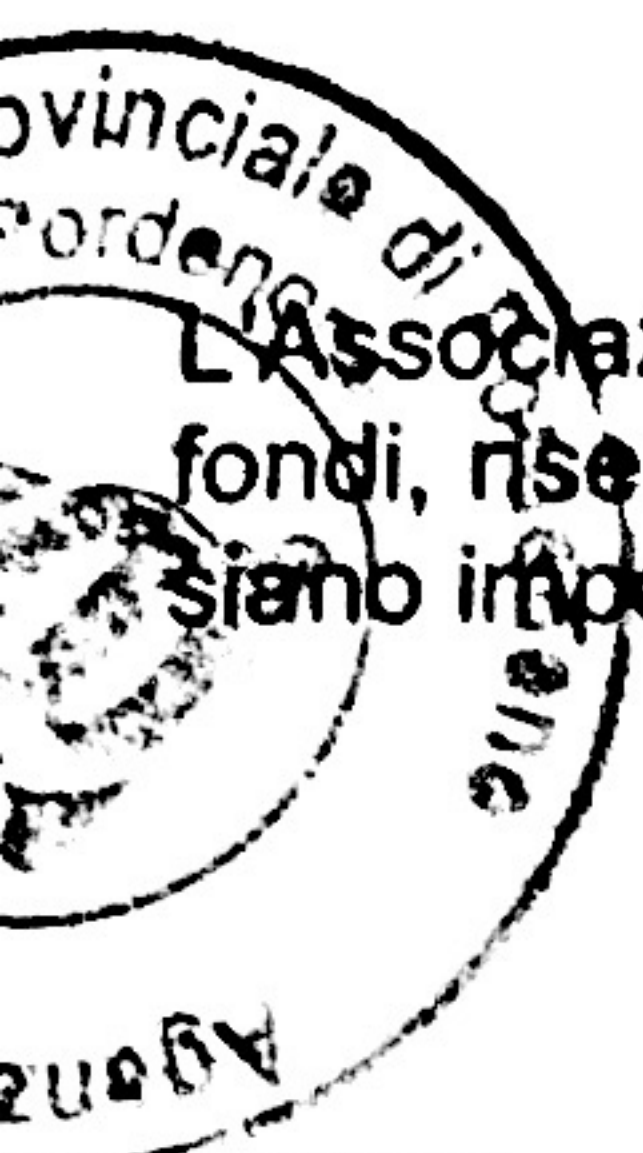
- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

ART.19

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi, oltre ad un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.



L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5 - SANZIONI DISCIPLINARI

ART.20

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

TITOLO 6 - MODIFICHE STATUTO/SCIOGLIMENTO

ART.21

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

ART.22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto,

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

ART.23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento allo Statuto dell'ASI e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Seguono le firme del Consiglio direttivo

Il presidente
Erika Monforte

Il Vice Presidente
Maurizio Monforte

Il segretario
Lidia Cimolino

Il consigliere
Antonino Capizzi

